

**Determinazione del Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale**

N. 98-1705/2019

**OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del
d.lgs. 152/06**

Installazione: Allevamenti di suini
Sede operativa: Poirino, Cascina Ruà 13
Gestore: Borello Franco – impresa individuale
Sede legale: Poirino, Cascina Ruà 13
C.F.: BRLFNC61M11D373D
Attività AIA: 6.6 b) Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da
produzione (di oltre 30 kg)
Cod. azienda: 002511

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 19/07/2018, con prot. 87140/2018, l'impresa Borello Franco, in qualità di gestore, ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-ter del d.lgs. 152/06 al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) all'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Poirino in Cascina Ruà 13 per lo svolgimento dell'attività di allevamento di suini rientrante della categoria 6.6. b) "Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)" dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto;
- in data 6/08/2018, con prot. 93374/2018 è stato comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al gestore e ai soggetti competenti in materia ambientale e contestualmente è stata indetta la conferenza dei servizi prevista al c. 5 dell'art. 29-quarter del d.lgs. 152/06;
- in data 27/09/2018 si è svolta la riunione della conferenza dei servizi a cui hanno partecipato il responsabile del procedimento, i referenti dell'ARPA, dell'ASLTO5 e il gestore dell'installazione;
- la conferenza dei servizi si è espressa favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale condizionatamente al rispetto di specifici requisiti che si è quindi chiesto al gestore di verificare e integrare;
- in data 26/11/2018, con prot. 133611/2018, il gestore ha presentato le integrazioni chieste dalla conferenza dei servizi;

RILEVATO CHE:

- la domanda di AIA in oggetto riguarda l'ampliamento di un allevamento esistente di suini da ingrasso la cui capacità, in termini di posti capo, aumenta da 1507 a 2983 posti per suini di peso compreso tra 30 e 160 kg, superando la soglia del numero di capi allevati oltre cui l'attività di allevamento è assoggettata all'AIA;
- l'AIA è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII della parte seconda del d.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;
- ai sensi dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/06, l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini sono state emanate con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017, in vigore dal 21/02/2017; tali conclusioni fanno riferimento al documento Bref (BAT Reference Document) for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs pubblicato nel 2017 dal Joint research centre (JRC) della Commissione Europea;
- i c. 4 e 4-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 prevedono che per la definizione dei valori limiti di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti dell'AIA si faccia riferimento alla applicazione delle migliori tecniche disponibili; in particolare i valori limite di emissione devono garantire che, in condizioni di esercizio normale, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (Bat-Ael) stabiliti dalle Conclusioni sulle BAT; nel caso specifico degli allevamenti, le Conclusioni sulle BAT definiscono i BAT-Ael per le emissioni di ammoniaca in atmosfera associati alle tecniche di stabulazione degli animali e prevedono inoltre dei livelli di prestazione sulla riduzione dell'azoto e del fosforo escreto associati alle tecniche di gestione dell'alimentazione;
- nell'istruttoria svolta si è pertanto tenuto conto delle citate conclusioni sulle BAT, individuando e valutando i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività dell'installazione, le BAT adottate dal gestore al fine della prevenzione riduzione dell'inquinamento e i livelli di emissione e di prestazione ambientale conseguiti;

VALUTATO CHE:

- le tecniche adottate risultano conformi alle BAT e i livelli di prestazione e le emissioni, calcolate sulla base delle informazioni e dei metodi ad oggi disponibili, rientrano nell'intervallo definito dalle Conclusioni sulle BAT;
- per la determinazione dell'azoto e fosforo escreto il gestore ha calcolato il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali, come previsto dalla specifica BAT n.24 delle Conclusioni sulle BAT; per la determinazione dell'ammoniaca emessa in atmosfera il gestore ha invece utilizzato il software Net-IPPC realizzato dal CRPA, che, tuttavia, non è attualmente allineato ai metodi per il monitoraggio delle emissioni delle Conclusioni sulle BAT e non permette di valutare tutte le tecniche adottate; pertanto i livelli di emissione di ammoniaca calcolati dal gestore devono essere rivalutati e aggiornati sulla base dell'evoluzione e disponibilità di altri strumenti e metodi rientranti tra quelli descritti nelle Conclusioni sulle BAT, non appena disponibili; i livelli di emissione e prestazione devono quindi essere monitorati annualmente al fine di verificare che non vi siano scostamenti significativi rispetto ai valori attualmente previsti;
- per la riduzione delle emissioni in atmosfera dagli stoccaggi degli effluenti zootecnici, le Conclusioni sulle BAT considerano diverse tecniche, tra cui la copertura delle vasche proposta dal gestore; a riguardo occorre evidenziare che la copertura delle vasche può essere realizzata con diversi sistemi la cui applicabilità ed efficacia in termini di riduzione delle emissioni dipende dalle caratteristiche della vasca, dai liquami zootecnici, dalle condizioni meteorologiche; il Bref di settore riporta in dettaglio le caratteristiche e le modalità di gestione e manutenzione che i diversi tipi di copertura devono rispettare al fine di garantire una adeguata riduzione delle emissioni; il gestore deve quindi garantire che il sistema di copertura scelto rispetti le caratteristiche e le modalità di gestione indicate nel Bref per la riduzione in particolare dell'ammoniaca quale inquinante più significativo per la tutela della qualità dell'aria;
- non sono comprovate o probabili emissioni di odori molesti; qualora si comprovino emissioni di odori molesti, il gestore è tenuto ad adottare un piano gestione degli odori come previsto dalle Conclusioni sulle BAT, e a collaborare con gli Enti nel caso di attivazione delle procedure previste dalle linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di impatto odorigeno approvate dalla Regione Piemonte con la dgr n 13-4554/2017;
- dalla consultazione della anagrafe agricola, risulta che il gestore dispone già di adeguati terreni per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici nel rispetto della specifica normativa regionale dettata dal Regolamento 10R/2007; il gestore deve aggiornare periodicamente, in base alla disciplina del citato regolamento, i terreni destinati all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici; per migliorare la sostenibilità ambientale delle operazioni di distribuzione in campo la distanza di tali

- terreni dall'allevamento non deve essere superiore a 15 km, come previsto dal piano di coordinamento provinciale;
- i consumi idrici sono approvvigionati da pozzo per il quale il gestore dispone della concessione alla derivazione per le acque sotterranee;
 - l'AIA sostituisce l'autorizzazione allo scarico in strati superficiali del sottosuolo di reflui domestici provenienti da un servizio igienico presente presso l'allevamento, per il quale è stato verificato dal competente servizio della Città metropolitana il rispetto dei requisiti di progetto previsti dalla deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977;
 - il gestore ha assicurato il mantenimento di una adeguata e costante pulizia delle aree scoperte al fine di evitare la possibilità di contaminazione delle acque meteoriche e pertanto non sussiste la necessità di raccogliere o trattare tali acque;
 - con riferimento alle emissioni di rumore, gli esiti delle misure di impatto acustico svolte dal tecnico abilitato e rilevate lungo il perimetro dell'allevamento esistente attestano il rispetto dei limiti previsti dalla normativa di settore; per le motivazioni riportate nella valutazione di impatto acustico, si prevede che l'ampliamento dell'allevamento non influenzerà significativamente il clima acustico attualmente riscontrato, e, dato anche il contesto territoriale e l'assenza di recettori sensibili nelle vicinanze, non si evidenzia la necessità di ulteriori verifiche;
 - la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose utilizzate in installazione è stata valutata dal gestore con le modalità descritte dal d.m. 272/2014, ad oggi annullato da una sentenza del TAR del Lazio, che sono comunque coerenti anche con le linee guida in materia comunicate dalla Commissione europea (comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01); pertanto, nelle more della emanazione di un nuovo decreto sulle modalità di redazione della relazione di riferimento previsto dal c. 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, prendendo atto degli esiti della valutazione svolta dal gestore, non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee in quanto non sussiste la possibilità di contaminazione di tali matrici; per le stesse motivazioni e a condizione che sia svolta una verifica periodica dell'integrità dei serbatoi e siano rispettate le modalità di stoccaggio delle sostanze pericolose indicate dal gestore, non è necessario prevedere il monitoraggio periodico del suolo e delle acque sotterranee previsto dal c.6-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06;
 - la conferenza dei servizi del 27/09/2018 si è espressa in maniera positiva al rilascio dell'AIA, condizionata al rispetto di alcuni requisiti su cui l'istruttoria svolta aveva riscontrato la necessità di ulteriori verifiche; il gestore ha provveduto pertanto ad adeguare ed integrare le tecniche adottate, come di seguito riportato, al fine di soddisfare i requisiti indicati dalla conferenza dei servizi:
 - a. numero massimo di posti animali e corretta ripartizione tra le stalle del numero di

- posti per infermeria: il gestore conferma la consistenza massima di stalla riportata nel verbale della conferenza dei servizi e l'adozione della soluzione proposta dal servizio veterinario dell'ASL per i box dedicati all'infermeria;
- b. verifica delle volumetrie delle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici: gli effluenti zootecnici sono gestiti con le modalità stabilite dal regolamento della Regione Piemonte 10/R del 2007; il gestore ha adeguato la volumetria delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici al fine di garantire uno stoccaggio superiore a 180 giorni; tale volumetria è stata verificata dal gestore tenendo conto delle osservazioni e valutazioni della conferenza dei servizi;
 - c. correzione delle anomalie del fascicolo aziendale e verifica delle distanze dei terreni agricoli destinati all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici: il gestore ha documentato, mediante una nuova validazione del fascicolo aziendale, la disponibilità di adeguate superfici agricole per la distribuzione degli effluenti zootecnici, nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti dal regolamento 10/R, e ubicati a distanza inferiore a 15 km dal centro aziendale come previsto dal piano territoriale di coordinamento della Città Metropolitana; nel fascicolo dei terreni persistono due anomalie che devono essere corrette prima dell'utilizzo agronomico delle particelle interessate;
 - d. conformità alle BAT di settore: il gestore ha fornito i documenti richiesti (programma di gestione ambientale dell'allevamento, piano di emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti) e ha meglio dettagliato le modalità di adozione di alcune BAT;
 - e. concessione per il prelievo idrico da pozzo: nell'istruttoria è stato riscontrato che i consumi idrici previsti dal gestore risultano maggiori rispetto al volume medio annuo indicato nell'attuale concessione alla derivazione da acque sotterranee; il gestore ha chiesto di poter prima verificare i consumi idrici effettivi, sulla base dei quali presentare, se necessaria, la domanda di variazione della concessione; tale richiesta può essere accolta a condizione che la portata massima istantanea del prelievo non superi quella stabilita dalla concessione;
 - f. scarico domestico dell'installazione: il gestore ha fornito la documentazione necessaria a verificare il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla normativa di settore;

APPURATO CHE:

- ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 152/2006, il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie determinate con le modalità definite dal d.interm. 24/04/2008 e dalla d.g.r. n 85-10404/2008;

RITENUTO CHE:

- sussistano i requisiti per poter rilasciare a Borello Franco l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto per lo svolgimento della attività di allevamento rientrante nella categoria di attività 6.6 b) dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, subordinando l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, al rispetto delle misure intese a evitare o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo individuate sulla base delle risultanze del procedimento svolto, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

VISTI:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte II, titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il d.p.g.r. 29 ottobre 2007, n. 10/R recante la "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola";
- il d.lgs. 7 luglio 2011, n. 122 di attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- la delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 sui criteri, metodologie e norme tecniche generali per la tutela delle acque dall'inquinamento, e nello specifico l'allegato 5 relativo alle norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo;
- il d.p.g.r. 20 febbraio 2006, n. 1/R recante la "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne"
- le linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di impatto odorigeno approvate dalla Regione Piemonte con la dgr n 13-4554/2017
- le linee guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01)
- il regolamento del Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/CE per l'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la l.r. 26 aprile 2000, n. 44 recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la d.g.p. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative

- conferite alla Provincia dal d.lgs. 112/1998 e dalla L.R. 44/2000;
- la d.g.r. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e in particolare l'art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

ATTESO CHE:

- la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto metropolitano;

VISTO:

- l'articolo 48 dello Statuto metropolitano;

DETERMINA:

1. di autorizzare l'impresa Borello Franco all'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Poirino, cascina Ruà 13, per lo svolgimento dell'attività di allevamento rientrante nella categoria 6.6 b) dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, alle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 del d.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni relative all'installazione in oggetto per l'esercizio di tutte le attività descritte nel quadro tecnico allegato:
 - a. l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi del titolo I, parte V del d.lgs. 152/06;
 - b. l'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici ai sensi del capo II della parte III del d.lgs. 152/06;
 - c. l'approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento previsto dal regolamento della Regione Piemonte 1/R/2006;
3. di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies c. 3 d.lgs. 152/06 sono programmati da ARPA Piemonte con la modalità e la frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del gestore;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06 il gestore dovrà presentare domanda di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale entro dieci anni a

decorrere dalla data di emanazione dello stesso, o dall'ultimo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato;

EVIDENZIA:

- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

INFORMA:

che copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Comune di Poirino, all'ARPA Piemonte, e all'ASL TO5.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 13 febbraio 2019

MP

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guglielmo Filippini

ALLEGATO A

Indice generale

1. Descrizione dell'installazione.....	11
2. Applicazione delle BAT.....	14
3. Condizioni generali.....	24
4. Modifiche dell'installazione e variazione del gestore.....	27
5. Condizioni diverse dal normale esercizio.....	28
6. Emissioni in atmosfera.....	28
7. Scarichi idrici e gestione acque meteoriche.....	33
8. Protezione del suolo e delle acque sotterranee.....	34
9. Emissioni sonore.....	36
10. Gestione degli stoccaggi di materie prime e rifiuti.....	36
11. Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo.....	37
12. Report ambientale.....	39
13. Inizio attività.....	40
14. Comunicazioni agli Enti.....	40

Indice delle tabelle

Tabella 1: Caratteristiche principali delle stalle e degli altri impianti dell'installazione.....	12
Tabella 2: Documentazione di riferimento.....	12
Tabella 3: Riepilogo degli aspetti presi in esame.....	13
Tabella 4: Modalità di applicazione delle Conclusioni sulle BAT degli allevamenti da parte del gestore dell'installazione.....	15
Tabella 5: Livelli di prestazione e di emissione attualmente raggiunti dall'installazione in riferimento ai valori associati alle BAT di settore (BAT Aels).....	24
Tabella 6: Quadro emissioni in atmosfera.....	28
Tabella 7: Dati di ingresso per il calcolo con il software Net IPPC.....	29
Tabella 8: Risultati del calcolo delle emissioni con il software Net IPPC.....	30
Tabella 9: Scarichi idrici presenti in installazione.....	33
Tabella 10: Gestione delle acque meteoriche.....	33
Tabella 11: Limiti allo scarico.....	33
Tabella 12: Quadro dei potenziali contaminanti di suolo e acque sotterranee.....	34
Tabella 13: Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici.....	35
Tabella 14: Quadro delle emissioni sonore.....	36
Tabella 15: Piano di monitoraggio ambientale.....	37
Tabella 16: Metodi di monitoraggio dell'azoto e fosforo escreto, dell'ammoniaca e delle polveri emesse in atmosfera (le tecniche descritte sono fra loro alternative).....	38
Tabella 17: Modello per la registrazione dei capi presenti in allevamento.....	39
Tabella 18: Contenuto del report ambientale.....	40
Tabella 19: Comunicazioni periodiche.....	41
Tabella 20: Comunicazioni relative a modifiche, anomalie, incidenti, o dismissioni.....	41

1. DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Dati identificativi		
Sede dell'installazione	Poirino, Cascina Ruà 13	
Coordinate gps del centro aziendale (WGS84)	Latitudine	44°51'45.9"
	Longitudine	7°50'05.0"
Codice azienda:	002511	

Attività produttiva	
Attività principale	Allevamento di suini da ingrasso
Categoria di attività dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06	6.6 b) - Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)
Codice NACE (National classification of economic activities)	01.46 - Allevamento di suini (ATECO 2007)
Codice NOSE-P (Nomenclature of sources of emission)	110.04 - Fermentazione enterica 110.05 - Gestione dei liquami

Capacità potenziale dell'installazione riferita alla soglia della categoria		
Parametro	Valore soglia	Capacità dell'installazione
Numero di posti per suini di peso maggiore di 30 kg	2000 posti	2983 posti

Impianti e attività autorizzate

Presso l'installazione è svolto l'allevamento di suini da ingrasso.

Il ciclo di accrescimento e ingrasso inizia con l'ingresso dei suini in allevamento al peso di circa 30 kg e termina all'uscita degli animali al peso finale di circa 160 kg. La durata del ciclo è compresa mediamente tra 180 e 210 giorni. Tra un ciclo di ingrasso e il successivo è previsto un periodo di vuoto sanitario di circa 8 giorni durante il quale si effettua la pulizia delle stalle. Mediamente in un anno sono effettuati 1,7 cicli di ingrasso.

Dall'allevamento si originano liquami zootecnici che sono utilizzati per la concimazione dei campi condotti dallo stesso gestore o in asservimento da altre aziende agricole.

Rimane esclusa dall'autorizzazione l'attività di coltivazione dei terreni svolta dal gestore.

Tabella 1: Caratteristiche principali delle stalle e degli altri impianti dell'installazione

Strutture di stabulazione		
Identificativo	n° posti	Caratteristiche e modalità di stabulazione
Porcilaia 1	- 363 posti per suini fino a 160 kg - 67 posti infermeria	Stalla suddivisa in box con pavimento totalmente fessurato e fossa sottostante per lo stoccaggio dei liquami zootecnici.
Porcilaia 2	- 1144 posti per suini fino a 160 kg - 58 posti infermeria	Stalla suddivisa in box con pavimento totalmente fessurato e fossa sottostante per lo stoccaggio dei liquami zootecnici.
Porcilaia 3	- 1476 posti per suini fino a 160 kg - 70 posti infermeria	Stalla suddivisa in box con pavimento totalmente fessurato e sistema vacuum per l'allontanamento dei liquami
Altri impianti e strutture connesse		
Identificativo	Caratteristiche	
Vasca 1	Vasca circolare parzialmente interrata in cemento a pareti verticali per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici. Volume di stoccaggio utile: 1567 m ³	
Vasche 2 e 3	Vasche circolari fuori terra in cemento a pareti verticali per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici. Volume di stoccaggio utile di ciascuna vasca: 1975 m ³	
Impianti per l'alimentazione	Silos verticali per lo stoccaggio dei mangimi, con bocca di carico chiusa con coperchio Linee di trasporto e distribuzione mangimi	
Altri impianti e strutture	<ul style="list-style-type: none"> - Cellula per lo stoccaggio delle carcasse animali - Cisterna per gasolio con capienza di 5000 litri, provvista di bacino di contenimento e coperta da tettoia - Servizio igienico 	

Tabella 2: Documentazione di riferimento

Informazioni sull'impianto e l'attività produttiva	Documentazione depositata agli atti della Città Metropolitana di Torino. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino
BRef e Linee guida Ministeriali	<ul style="list-style-type: none"> - Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini. - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs (anno 2017)

Tabella 3: Riepilogo degli aspetti presi in esame

Fattori ambientali	Fase di utilizzo o provenienza	Aspetti esaminati
Consumi di materie prime	Stabulazione animali	Gestione dell'alimentazione Modalità di monitoraggio dei consumi di mangime
	Gestione degli effluenti zootecnici e coltivazione terreni	Modalità di monitoraggio dei consumi di gasolio per autotrazione Modalità di stoccaggio delle sostanze pericolose
Consumi idrici	Stabulazione animali (abbeveraggio e pulizia stalle)	Provenienza dell'acqua: pozzo in concessione Modalità di monitoraggio dei consumi
	Servizio igienico	
Consumi energetici	Stabulazione animali (illuminazione, impianti alimentazione, ventilazione)	Tipologia di consumi: energia elettrica prelevata dalla rete esterna Modalità di monitoraggio dell'energia elettrica
Emissioni in atmosfera	Stabulazione animali	Riduzione delle emissioni diffuse di ammoniaca e polveri Modalità di monitoraggio delle emissioni
	Stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici	
Scarichi idrici e gestione acque meteoriche	Servizi igienici Aree pavimentate scoperte	Corretta gestione di reflui domestici e delle acque meteoriche
Produzione di rifiuti	Tutte le fasi	Tipologia di rifiuti prodotti: imballaggi vari, oli esausti e accumulatori al piombo da manutenzione mezzi agricoli Modalità di stoccaggio
Emissioni di rumore	Stabulazione animali	Rispetto dei limiti della classificazione acustica Tecniche di prevenzione e riduzione delle emissioni di rumore
Rischio incidenti rilevanti	Stoccaggio di sostanze pericolose	L'installazione non rientra in nessuna delle categorie di rischio industriale previste dalla normativa Seveso III e dalla variante Seveso del PRG adottato dalla Città metropolitana

Fattori ambientali	Fase di utilizzo o provenienza	Aspetti esaminati
Possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee	Gestione degli effluenti zootecnici	Prevenzione e riduzione delle emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni derivanti dall'utilizzo agronomico dei liquami Modalità di stoccaggio e distribuzione dei liquami e rispetto dei requisiti della normativa di settore
	Stoccaggio e utilizzo di sostanze pericolose	Tipologia di sostanze pericolose utilizzate nell'attività produttiva: gasolio per autotrazione, disinfettanti per la pulizia dei ricoveri e i fitofarmaci per le colture agricole. Modalità di stoccaggio e utilizzo delle sostanze pericolose

2. APPLICAZIONE DELLE BAT

Sono riportate nel seguito le modalità, come descritte dal gestore, di applicazione delle conclusioni sulle BAT degli allevamenti intensivi. Le tecniche non riportate in tabella si intendono non applicate. Le tecniche di monitoraggio sono riportate nel successivo capitolo dedicato al piano di monitoraggio ambientale. Le variazioni della modalità di applicazione delle BAT rientrano tra le modifiche disciplinate dal successivo capitolo 4.

Tabella 4: Modalità di applicazione delle Conclusioni sulle BAT degli allevamenti da parte del gestore dell'installazione

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
1	Sistemi di gestione ambientale	<p>Si riassume quanto riportato nel documento "Sistemi di gestione ambientale" redatto dal gestore.</p> <p>Essendo il gestore una impresa individuale, il titolare dell'impresa detiene direttamente la responsabilità ed il coordinamento delle attività e procedure previste nel sistema di gestione ambientale.</p> <p>La politica ambientale dell'azienda prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esercizio e l'ampliamento dell'attività di allevamento suinicolo nel rispetto delle norme sul benessere animale, ambientali e sicurezza; - lo sviluppo delle energie rinnovabili. <p>Il gestore programma la formazione continua propria e dei lavoratori in accordo con le associazioni di categoria. Il gestore effettua le procedure gestionali programmate e registra gli eventi previsti, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi ma mantenendo comunque la responsabilità del controllo.</p>
Buona gestione		
2a	Ubicare correttamente l'azienda agricola	<p>Il trasporto degli effluenti alle vasche di stoccaggio è effettuato tramite tubazioni interrato; è prevista la piantumazione di siepi per la mitigazione ambientale; la movimentazione dei liquami per la distribuzione in campo avviene tramite carbotte.</p>
2b	Istruire e formare il personale	<p>Il personale si impegna a rispettare la normativa pertinente l'allevamento, la salute e il benessere animale, la gestione degli effluenti zootecnici, la sicurezza sul lavoro, lo spandimento agronomico degli effluenti prodotti, la pianificazione delle attività e delle emergenze, la riparazione e la manutenzione delle attrezzature.</p>

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
2c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti	<p>Nel caso di emissioni impreviste o incidenti, come inquinamento delle acque superficiali o profonde o rischi di incendi, sono previste le seguenti procedure di emergenza da applicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la vasca di stoccaggio del liquame esistente è interrata, pertanto risulta remoto il caso in cui si verifichi collassamento delle pareti della vasca; nel caso in cui si dovesse notare un abbassamento improvviso e non voluto del livello del liquame in vasca, il gestore si occuperà di convogliare il liquame stoccato in questa vasca in una delle altre due vasche (in progetto) con le quali è collegata tramite tubazioni; - per quanto riguarda le due vasche in progetto, il gestore provvederà ad un controllo periodico delle strutture per identificare immediatamente eventuali perdite. In caso di emergenza provvederà alla raccolta del liquame sversato in carro botte e nelle altre vasche di stoccaggio. <p>Le vasche sono dotate di doppia valvola sui punti di prelievo del liquame.</p> <p>In caso di perdite di combustibile dalla cisterna del gasolio si provvederà al contenimento con sabbia e segatura.</p>
2d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature	Si effettua un controllo visivo giornaliero per ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature.
2e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	L'installazione è dotata di una cella frigorifera per stoccare gli animali morti al fine di prevenire o ridurre le emissioni
Gestione alimentare		
3a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili	Sono utilizzati mangimi a ridotto contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N-equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
3b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	È adottata un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.
3c	Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza	Sono utilizzati nuclei con aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza
4a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	È adottata un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.
4b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto	Sono utilizzati additivi alimentari autorizzati nei mangimi (fitasi) che riducono il fosforo totale escreto.
Uso efficiente dell'acqua		
5a	Registrazione del consumo idrico	Sono registrati i consumi idrici con contatore dedicata
5b	Individuazione e riparazione delle perdite	Sono effettuati controlli visivi in tutti i capannoni per individuare e riparare eventuali perdite
5c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione	È effettuata la pulizia dei ricoveri con idropulitrice ad alta pressione
5d	Scegliere ed usare attrezzature adeguate per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità d'acqua	Utilizzo di adeguate attrezzature di alimentazione e distribuzione dell'acqua con disponibilità continua.
5e	Verificare, se del caso adeguare con cadenza periodica, la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile	Gli abbeveratoi ad libitum sono dotati di succhiotti antispreco

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
Emissioni dalle acque reflue		
6a, 6b, 6c	Ridurre la produzione acque reflue	L'allevamento non presenta scarichi in acqua di acque reflue. I mezzi vengono lavati in strutture non aziendali. È presente unicamente uno scarico domestico, disciplinato ai sensi della vigente normativa.
7a, 7b, 7c	Ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue	
Uso efficiente dell'energia		
8a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza	Le stalle esistenti e la porcilaia in progetto sono adeguatamente coibentate pertanto non è previsto l'utilizzo di sistemi di riscaldamento o raffrescamento.
8c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico	L'isolamento è presente nel sottotetto
8h	Applicare la ventilazione naturale.	La ventilazione è prevalentemente naturale, sulla stalla 1 e 2 sono presenti anche due ventilatori per l'estrazione dell'aria; nella stalla nuova è previsto l'utilizzo di ventilazione forzata.
Emissioni sonore		
9	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione del rumore per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni sonore da un'azienda agricola	L'azienda ha presentato la valutazione previsionale di impatto acustico in fase di istanza AIA riferita alla situazione esistente. Nella relazione sull'impatto acustico è inoltre specificato che l'impatto acustico dopo l'ampliamento rimane equiparabile a quello attuale.
10a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	Non sono presenti nelle zone limitrofe recettori sensibili
10b	Ubicazione attrezzature	I silos per lo stoccaggio dei mangimi sono collocati nei pressi della porcilaia 2 e non è possibile ubicarli in una postazione differente. Tuttavia la distribuzione del mangime è limitata in orari diurni.
Emissioni di odori		

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
12	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione degli odori per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola	Non applicata in quanto le emissioni odorigene non risultano moleste.
13a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola ed i recettori sensibili	Non sono presenti impianti industriali o altre infrastrutture nel raggio di 1 km
13b	Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione: - rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno;	Lo stoccaggio degli effluenti viene gestito in strutture esterne
13e	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione: ... 1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio;	Copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami
13g	Spandimento agronomico	Spandimento bande rasoterra, con interrimento entro le 4 ore
Emissioni da stoccaggio liquami		

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
16a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche: ... 3. Minimizzare il rimescolamento del liquame. ...	Viene minimizzato il rimescolamento del liquame, effettuato solo in fase di prelievo per uso agronomico; il riempimento delle vasche avviene al disotto del pelo libero.
16b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche: ... 3. Coperture galleggianti ...	La vasca esistente e le vasche in progetto sono coperte con coperture galleggianti. <i>(Sulle modalità specifiche di copertura delle vasche si rimanda al capitolo 6, Emissioni in atmosfera)</i>
18a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Le vasche di stoccaggio sono tutte in cemento armato pertanto in grado di resistere a pressioni meccaniche, termiche e chimiche
18b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Strutture di ricettività degli effluenti idonee a convogliare l'intero carico
18c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	Strutture a tenuta stagna
Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento		

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
20a	<p>Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo; - le condizioni climatiche; - il drenaggio e l'irrigazione del campo; - la rotazione colturale; - le risorse idriche e zone idriche protette 	<p>Verifica delle condizioni del suolo prima dello spandimento</p>
20c	<p>Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è rischio significativo di deflusso. Gli effluenti di allevamento non sono applicati se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il campo è inondato, gelato, innevato; - le condizioni del suolo in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; - il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste 	<p>Rispetto dei divieti di spandimento su terreni impregnati d'acqua e del calendario di divieto aggiornato annualmente dalla Regione Piemonte</p>

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
20d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo, i requisiti delle colture stagionali le condizioni del tempo o del tempo suscettibili di causare un deflusso	I piani di spandimento sono effettuati tenendo conto delle esigenze della pianta e delle caratteristiche dell'effluente
20e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture	I piani di spandimento sono effettuati tenendo conto delle esigenze della pianta e delle caratteristiche dell'effluente
20f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario	I campi sono controllati a intervalli regolari per identificare segni di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario
20g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che il carico dei liquami possa essere effettuato senza perdite	Viene garantito un accesso adeguato alle vasche di stoccaggio
20h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamenti siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	I macchinari per lo spandimento vengono controllati prima del loro utilizzo

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
21b	Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce 2. Spandimento con scarificazione	Spandimento a raso in strisce
22	Incorporazione l'effluente nel suolo il più presto possibile.	Tutti i liquami vengono distribuiti con sistema a bande rasoterra e interrimento entro le 4 ore successive. <i>Qualora non fosse possibile interrare il liquame nei limiti di tempo appena descritti, per motivi climatici avversi, impossibilità nella lavorazione dei terreni, indisponibilità di personale e/o macchinari, il gestore si preoccuperà di comunicare tempestivamente agli enti preposti al controllo di tali tempistiche la mancata applicazione del vincolo previsto dalla BAT (la parte in corsivo si intende sostituita da quanto previsto al capitolo 6 - Emissioni in atmosfera)</i>
Emissioni provenienti dall'intero processo		
23	Stima o calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca	Calcolo delle emissioni con il programma Net-IPPC
Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per suini		
30a	Fossa profonda (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione.	Stalle esistenti: il liquame è rimosso frequentemente verso il deposito esterno di stoccaggio. Lo svuotamento delle vasche sottogrigliato avviene a cadenza mensile. Sono adottate tecniche di gestione nutrizionale
30c	Sistema a depressione per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Stalla in progetto: dotata di vacuum system, pertanto lo svuotamento avverrà ogni 10 giorni, come previsto dalla BAT.

Tabella 5: Livelli di prestazione e di emissione attualmente raggiunti dall'installazione in riferimento ai valori associati alle BAT di settore (BAT Aels)

BAT	Parametro	Livelli associato alle BAT	Valori di riferimento dell'installazione
3	Azoto escreto(*): kg N escreto/ posto animale/anno	7,0 – 13,0	8,2
4	Fosforo escreto(*): kg di P ₂ O ₅ escreto/ posto animale/anno	3,5 – 5,4	4,9
30	Emissioni di ammoniaca dai ricoveri (**): kg di NH ₃ /posto animale/anno	0,1 – 2,6 3,6 per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale	Porcilaia 1: 2,5 Porcilaia 2: 2,5 Porcilaia 3: 1,8

(*) I valori di azoto e fosforo escreto dell'installazione sono stati determinati con il bilancio di massa

(**) I valori di emissione di ammoniaca dell'installazione sono stati calcolati con il Net-IPPC. Tali valori devono essere rideterminati con le modalità descritte nello stesso capitolo "Emissioni in atmosfera" nel momento in cui è effettuato il monitoraggio dell'ammoniaca,

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. Gli impianti, le attività e le emissioni in ambiente devono essere conformi a quanto riportato nel presente provvedimento. Il gestore è autorizzato a esercire gli impianti e a svolgere le attività produttive nel rispetto delle condizioni e degli intendimenti dichiarati nella documentazione agli atti della Città metropolitana di Torino, salvo quanto diversamente stabilito dal presente provvedimento.
3. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
4. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l'accesso a tutte le parti dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza presso l'installazione, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai

- sopralluoghi;
- c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.);
 - d. tutti i punti di emissione convogliata in atmosfera e in acqua devono essere accessibili nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e nelle condizioni di agibilità previste dal metodo di campionamento quando richiesto; qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile utilizzare strutture di accesso fisse, il gestore deve garantire la disponibilità di piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale preposto al controllo;
 - e. gli strumenti di misura dei dati di monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - f. i dati dei monitoraggi prescritti in autorizzazione devono essere registrati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'installazione;
5. Salvo i casi diversamente specificati, tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate almeno per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione.
 6. Tutti i punti finali di emissione convogliata in atmosfera e in acqua devono riportare in modo chiaramente visibile e indelebile la sigla con cui sono identificati nel presente provvedimento.
 7. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in autorizzazione.
 8. Il gestore deve svolgere una regolare verifica e manutenzione degli strumenti di misura previsti nel piano di monitoraggio ambientale, secondo il programma definito nelle procedure interne adottate dal gestore e dei manuali d'uso.
 9. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città metropolitana e all'ARPA la data in cui intende dismettere gli impianti non più utilizzati. Tali impianti devono essere scollegati dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i relativi punti di emissione in acqua e in aria devono essere scollegati o sigillati. Le cappe di aspirazione asservite ad impianti non più attivi o dismessi, qualora collegate a condotti di aspirazione funzionanti, devono essere chiuse con serrande o dispositivi analoghi al fine di impedire l'ingresso di aria falsa nei condotti di convogliamento.
 10. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città metropolitana e all'ARPA la data di attuazione degli adeguamenti prescritti. Le condizioni dell'autorizzazione che fanno riferimento alla situazione post-adeguamento si applicano a partire da tale data.
 11. Il gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Torino, al Comune della sede operativa e all'ARPA Piemonte la data di cessazione definitiva delle attività. Entro i successivi 60 giorni deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione

- dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito.
12. Il gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali, con particolare riferimento a (l'elenco è indicativo e non esaustivo):
- a. i serbatoi, le vasche, gli impianti, le apparecchiature e le reti di trasferimento interrate ed aeree contenenti sostanze pericolose o non pericolose; nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
 - b. le aree di stoccaggio rifiuti, inviando a smaltimento o recupero i rifiuti presenti nel sito;
 - c. gli stoccaggi di materie prime ed ausiliarie; nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
 - d. le reti fognarie interne, con specifico riferimento alle acque meteoriche, in accordo con l'eventuale gestore del recettore finale;
 - e. i pozzi, le captazioni, le condotte di scarico e ogni punto di accesso diretto alle acque sotterranee o superficiali;
 - f. le aree ed impianti che possano generare odori, inquinamento acustico o trasporto eolico di sostanze e materiali;
 - g. le aree e gli impianti che possano causare la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, come previsto nella specifica sezione sulla protezione del suolo e delle acque sotterranee;
 - h. ogni altra area od impianto che rappresenti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.
13. Copia della documentazione presentata dal gestore ai fini della domanda di autorizzazione deve essere conservata presso l'installazione, dove devono essere comunque sempre aggiornati e disponibili:
- a. la planimetria dell'installazione con riportata la suddivisione in box delle singole stalle, le vasche di stoccaggio liquami, le tubazioni di convogliamento dei liquami, le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti, i silos, la celle frigorifera, la cisterna del gasolio, le aree esterne pavimentate, la posizione del pozzo di approvvigionamento idrico, il punto di scarico del servizio igienico e le rete idrica di adduzione e di scarico;
 - b. sulla planimetria delle stalle deve essere inoltre indicato il numero massimo di suini che possono essere presenti in ciascun box e devono essere identificati i box destinati a infermeria;
 - c. le procedure operative per la gestione e manutenzione degli impianti previste nel sistema di gestione ambientale (BAT n.1);
 - d. le procedure operative per ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità e

limitare le conseguenze ambientali in caso di condizioni diverse dal normale esercizio (BAT n.2).

4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, il gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Nella comunicazione devono essere fornite tutte le informazioni sugli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto alla situazione autorizzata.
2. In caso di modifica dell'installazione il gestore deve valutare la necessità di aggiornare e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica, le informazioni trasmesse ai sensi del comma 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 sulle informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 sul "Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne".
3. Il gestore deve informare la Città metropolitana di Torino e l'ARPA di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino effetti sull'ambiente e non siano in contrasto con le prescrizioni del presente provvedimento.
4. Non è necessaria la comunicazione preventiva di modifiche che riguardano esclusivamente la sostituzione delle materie prime utilizzate nel processo produttivo con altre con caratteristiche e modalità di impiego analoghe, purché non ne derivi un aumento o un cambiamento qualitativo delle emissioni in ambiente. Le variazioni delle materie prime utilizzate devono essere registrate e comunicate nel report ambientale annuale.
5. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, nel caso intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio e il nuovo gestore devono darne comunicazione e chiedere la volturazione dell'autorizzazione entro 30 giorni.

5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione il gestore deve informare immediatamente la Città metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del d.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisi che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisi e deve inoltre informare immediatamente la Città metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte
3. Le eventuali criticità riscontrate durante l'attività produttiva, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere monitorati secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

6. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Tabella 6: Quadro emissioni in atmosfera

Provenienza	Sorgente	Emissioni	Tecniche di riduzione delle emissioni
Stabulazione animali	Porcilaie 1, 2	Ammoniacca, metano	BAT 30 a.0: fossa profonda in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato in combinazione con una combinazione di tecniche di gestione nutrizionale (vedi BAT 3)
	Porcilaie 3		BAT 30 a.1: Sistema a depressione per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato)
Stoccaggio effluenti zootecnici	Vasche liquami 1, 2, 3	Ammoniacca, metano	BAT 16 b: Copertura delle vasche con materiali leggeri alla rinfusa (palline di argilla espansa) o con altri sistemi con efficienza uguale o superiore (vedi successivo paragrafo sulle condizioni di esercizio)

Provenienza	Sorgente	Emissioni	Tecniche di riduzione delle emissioni
Distribuzione effluenti zootecnici	Campi agricoli	Ammoniacca	BAT 21 b: Distribuzione a bande rasoterra + BAT 22: incorporazione dei liquami nel suolo entro 4 ore dal momento della distribuzione in campo In alternativa possono essere usate altre tecniche di distribuzione con efficienza uguale o superiore
Attività e impianti connessi	Impianti per l'alimentazione degli animali	Polveri	Movimentazione del materiale polverulento con sistemi chiusi e chiusura dei silos.
	Cisterna gasolio D6	Composti organici volatili	Vedi successivo paragrafo sulle condizioni di esercizio

Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico

I valori di emissione in atmosfera di ammoniaca e metano sono stati calcolati con il software NetIPPC realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia. Tale strumento non è attualmente allineato ai metodi per il monitoraggio delle emissioni delle Conclusioni sulle BAT e non permette di valutare tutte le tecniche adottate (in particolare non è possibile valutare le tecniche di alimentazione e i diversi sistemi di copertura delle vasche).

Tabella 7: Dati di ingresso per il calcolo con il software Net IPPC

Altitudine dell'impianto	250 m s.l.m.
Terreni in ZVN	0%
Tipo di allevamento	Suino pesante
Tecnica di stabulazione	Porcilaie 1 e 2: PTF e fossa di stoccaggio sottostante Porcilaia3: PTF + vacuum system
Trattamenti degli effluenti	nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	100% volume stoccaggio liquami in pozzi neri
Distribuzione degli effluenti zootecnici	100% distribuzione superficiale a bande rasoterra
Note	Si sono riportati i dati di ingresso utilizzati dal gestore. Nei

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali – Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

	successivi monitoraggi, il gestore dovrà aggiornare il calcolo sulla base dei fattori di emissione e le percentuali di riduzione ottenibili con le tecniche effettivamente adottate in installazione
--	--

Tabella 8: Risultati del calcolo delle emissioni con il software Net IPPC

Fase di provenienza	Livello di emissione annua dell'installazione (Mg/anno)	
	Ammoniaca	Metano
Ricoveri	6,8	20,3
Stoccaggio	1,4	40,6
Distribuzione	5,1	/
Totale	13,3	60,9

Limiti di emissione

1. Sono definiti come valori di riferimento i livelli di ammoniaca per capo e per anno emessa dalla stabulazione degli animali determinati per la situazione autorizzata.
2. I valori di riferimento della situazione autorizzata devono essere determinati con gli stessi metodi utilizzati per il monitoraggio dell'ammoniaca specificati nel successivo piano di monitoraggio.
3. I risultati del monitoraggio dell'ammoniaca emessa non devono superare i valori di riferimento definiti nei punti precedenti. La verifica deve essere svolta annualmente nel momento in cui è effettuato il monitoraggio dell'ammoniaca.

Condizioni per la riduzione delle emissioni diffuse dalla stabulazione.

4. L'alimentazione degli animali deve essere adeguatamente bilanciata in modo da mantenere valori di azoto escreto non superiori a quelli riportati in Tabella 5. Il gestore deve rendere disponibile, su richiesta dell'autorità competente ai controlli, tutte le informazioni sull'alimentazione necessarie a verificare il rispetto della presente condizione.
5. Nella stabulazione degli animali devono essere evitate situazioni di imbrattamento persistente delle strutture e degli animali.
6. Le vasche sottofessurato della porcilaia 3 dotata di sistema vacuum devono essere svuotate con la frequenza indicata nel Bref di settore.

Condizioni per la riduzione delle emissioni diffuse dagli stoccaggi.

7. Il gestore deve garantire la copertura di tutte le vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici.
8. La copertura deve rispettare le specifiche caratteristiche riportate nelle Conclusioni sulle BAT e nel Bref di settore. Il gestore deve inoltre monitorare lo stato della

- copertura, provvedendo tempestivamente al suo ripristino in caso di danneggiamento o deterioramento.
9. Il gestore deve garantire la possibilità di verifica della copertura da parte degli Enti di controllo, tenendo sempre disponibili presso il sito, qualora necessario, scale o pedane da cui permettere l'osservazione in sicurezza dello stato della copertura.
 10. Qualora il gestore riscontri che la tecnica di copertura proposta risulti non applicabile o non soddisfi le specifiche caratteristiche riportate nelle Conclusioni sulle BAT e nel Bref di settore, deve presentare un progetto di adeguamento indicando i tempi previsti, che devono essere congrui con quelli strettamente necessari per la sua realizzazione. In ogni caso la tecnica di copertura deve garantire efficienze di riduzione delle emissioni equivalenti o maggiori rispetto a quella inizialmente proposta.

Condizioni per la riduzione delle emissioni diffuse dalla distribuzione degli effluenti zootecnici.

11. La distribuzione in campo degli effluenti zootecnici deve essere svolta con la tecnica proposta o con una delle altre tecniche descritte dalle Conclusioni sulle BAT che garantisca efficienze di riduzione delle emissioni equivalenti o maggiori.
12. Nel caso di adozione di tecniche diverse da quella proposta, al momento del primo utilizzo deve essere trasmessa alla Città metropolitana di Torino e all'ARPA la documentazione relativa alle caratteristiche del mezzo o dell'attrezzatura utilizzata, e una descrizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di distribuzione.
13. Nel caso di tecniche di distribuzione che non prevedono l'interramento immediato, l'interramento deve comunque avvenire entro le 4 ore successive alla distribuzione. Tale termine può essere derogato fino a 12 ore nel caso in cui le condizioni non siano propizie ad un'incorporazione più rapida. Tali casi devono essere monitorati e sommariamente descritti nel report ambientale.

Emissioni di odori

14. Nei casi in cui si comprovino odori molesti, il gestore è tenuto a adottare le tecniche di prevenzione e riduzione previste dalla BAT 12, predisponendo, attuando e riesaminando regolarmente un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:
 - a. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;
 - b. un protocollo per il monitoraggio degli odori;
 - c. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;
 - d. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26);
15. Nel caso in cui siano attivate le procedure previste dalle linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle

attività di impatto odorigeno approvate dalla dgr n 13-4554/2017, il gestore deve fornire la collaborazione e le informazioni richieste dal tavolo di confronto tra gli Enti competenti.

Condizioni per la riduzione delle emissioni diffuse dagli altri impianti connessi

16. I materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere stoccati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, attraverso il ricorso ad appositi silos o ad appropriate coperture.
17. I silos o gli altri sistemi di stoccaggio di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, qualora richiedano di essere scoperti o scoperchiati per le operazioni di caricamento, devono essere ricoperti o richiusi immediatamente dopo il termine delle operazioni medesime.
18. Le movimentazioni di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere effettuate per mezzo di sistemi chiusi. Nel caso siano utilizzati sistemi di convogliamento pneumatico, l'aria di trasporto deve essere trattata in un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a secco prima dell'espulsione in atmosfera. Qualora per esigenze operative non sia possibile procedere alla movimentazione di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti per mezzo di sistemi chiusi, devono essere adottati opportuni accorgimenti atti alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri (es. minimizzazione delle movimentazioni a cielo aperto, utilizzo di mezzi di trasporto provvisti di copertura, ecc.).
19. Le emissioni provenienti dalle fasi di stoccaggio e movimentazione dei combustibili liquidi sono considerate trascurabili purché la movimentazione di miscele liquide con una tensione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa alla temperatura di 293,15 K siano effettuate mediante sistemi a circuito chiuso.

7. SCARICHI IDRICI E GESTIONE ACQUE METEORICHE

Tabella 9: Scarichi idrici presenti in installazione

Identificazione del punto di scarico finale	Provenienza	Modalità e portata dello scarico	Sistemi di depurazione	Recettore finale
Codice: TO1751141 Coordinate gps 44°51'44.7"N 7°50'04.9"E	Scarico di reflui domestici provenienti da un servizio igienico presente nella porcilaia 2	Scarico discontinuo con portata di circa 0,2 m ³ /giorno	Fossa Imhoff e condotta disperdente	Strati superficiali del suolo

Tabella 10: Gestione delle acque meteoriche

Superfici di provenienza delle acque meteoriche	Gestione
Tetti e piazzali pavimentati	Le acque meteoriche si disperdono naturalmente nel terreno.

Tabella 11: Limiti allo scarico

Identificativo scarico	Limiti allo scarico
TO1751141	Le caratteristiche dello scarico e del sistema di trattamento e dispersione nel suolo devono rispettare quanto stabilito dall'allegato 5 alla d.c.m. 4/2/1977

Condizioni per lo scarico di reflui domestici

1. Lo scarico deve rispettare le caratteristiche e i limiti riportati nelle precedenti Tabella 9 e Tabella 11
2. Lo scarico finale non deve essere diluito con acque prelevate allo scopo
3. Il sistema di depurazione dei reflui deve essere sottoposto a idonea periodica manutenzione, al fine di garantirne il costante ed efficiente funzionamento.
4. Deve essere svolta una manutenzione almeno annuale della condotta disperdente, assicurando il mantenimento di adeguato drenaggio del terreno.
5. Deve essere conservata la documentazione attestante lo smaltimento dei fanghi di depurazione.

Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

Le acque meteoriche dell'installazione non sono soggette alla specifica disciplina Regolamento Regionale n. 1/R/2006 a condizione che sia garantito il rispetto dei seguenti requisiti.

6. Le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza l'uso di acqua.
7. Dopo ciascuna operazione di carico e scarico degli animali e di movimentazione dei liquami devono essere tempestivamente pulite le aree esterne interessata da eventuali sporcamenti.
8. Le operazioni di caricamento del carrobotte utilizzato per la distribuzione degli effluenti zootecnici deve essere svolta sui piazzali pavimentati.

8. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Tabella 12: Quadro dei potenziali contaminanti di suolo e acque sotterranee

Provenienza	Tipologia di contaminanti	Tecniche di prevenzione
Raccolta, trasferimento con tubazioni e stoccaggio dei liquami	Perdite di liquami	BAT 18: adeguata progettazione e realizzazione dei manufatti utilizzati e verifica dell'integrità strutturale delle vasche
Distribuzione in campo degli effluenti zootecnici	Azoto, fosforo e agenti patogeni	BAT 20: adozione di tutte le tecniche della BAT per garantire una corretta gestione delle operazioni di distribuzione e il rispetto di fasce di rispetto e dei quantitativi di liquami distribuiti Rispetto dei vincoli e divieti definiti dal Regolamento regionale 10R/2007
Sostanze pericolose utilizzate presso l'installazione	Gasolio Fitofarmaci	Predisposizione di tecniche strutturali e gestionali volte ad impedire la dispersione su suolo dei contaminati

Gestione degli effluenti zootecnici

1. I terreni su cui è effettuato l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici liquidi devono essere ubicati a distanza non superiore a 15 km dall'allevamento.
2. Qualora l'azienda dovesse cedere o acquisire effluenti zootecnici da soggetti terzi, deve effettuare la registrazione delle informazioni con le modalità riportate nel

- successivo schema esemplificativo.
3. Il registro deve essere tenuto presso l'installazione, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

Tabella 13: Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

AZIENDA: SEDE OPERATIVA:					
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del sog- getto che cede o ac- quisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA, Estremi della co- municazione ex art. 3 Reg. 10/R/2007	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

Sostanze pericolose

4. Lo stoccaggio e l'utilizzo delle sostanze pericolose deve essere svolto con le modalità descritte dal gestore, evitando ogni rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.
5. Con adeguata frequenza e comunque dopo ogni evento potenzialmente pericoloso (eventi meteorici di forte intensità, urti, incidenti) devono essere verificati visivamente la presenza di danni o di un deterioramento del serbatoio di gasolio e il permanere delle corrette condizioni di stoccaggio delle sostanze pericolose. Eventuali difformità devono essere immediatamente sanate.
6. Eventuali incidenti che possano causare una contaminazione del suolo o delle acque sotterranee devono essere comunicati e gestiti con le modalità descritte nel capitolo 5 del presente allegato.
7. In caso di cessazione definitiva delle attività, oltre agli adempimenti previsti nelle condizioni generali del presente atto, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del d.lgs. 152/06, il gestore deve eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

9. EMISSIONI SONORE

Tabella 14: Quadro delle emissioni sonore

Provenienza	Fonti di rumore	Tecniche di prevenzione
Porcilaie e impianti connessi	Grugniti dei suini Attività manuali Ventilatori di estrazione dell'aria dalle porcilaie Motore cella frigo Mezzi agricoli	Come indicato nella valutazione di impatto acustico le emissioni di rumore possono ritenersi trascurabili in riferimento al contesto territoriale dell'allevamento

1. L'installazione deve rispettare i valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa, stabiliti dal d.p.c.m. 14/11/1997 per la classe acustica della zona dove l'installazione è ubicata risultante dal piano di classificazione acustica comunale.
2. La comunicazione di una modifica dell'installazione che può influire sui livelli di rumore deve essere accompagnata dalla valutazione previsionale di impatto acustico.

10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del d.lgs. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
3. Deve essere apposta una cartellonistica per contrassegnare le aree destinate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.

11. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEI PARAMETRI DI PROCESSO

1. Il gestore deve monitorare le emissioni e i parametri di processo applicando le conclusioni sulle BAT degli allevamenti intensivi n. 24, 25, 27 e 29, con la frequenza e i metodi specificati in Tabella 15.
2. I consumi idrici ed elettrici devono essere misurati con contatori non azzerabili e registrati annotando le letture dei contatori all'inizio e alla fine del periodo di riferimento; in caso di sostituzione del contatore deve essere riportato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
3. I dati relativi alla produzione e gestione degli effluenti zootecnici devono essere coerenti con quelli presenti nel fascicolo aziendale e con quelli comunicati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10R del 2007 tramite il portale telematico appositamente predisposto.

Tabella 15: Piano di monitoraggio ambientale

Parametro	Frequenza di monitoraggio
Azoto e fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento	Annuale
Emissioni nell'aria di ammoniaca, distinto per ciascuna stalla e per fase di provenienza (stabulazione animali, stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici)	Annuale
Emissioni di polveri	Annuale solo nei casi siano svolte attività che comportano emissioni significative di polveri
Registrazione consumo idrico	Annuale
Consumo di energia elettrica	Annuale
Consumo di carburante per autotrazione dei mezzi agricoli	Annuale
Numero e peso dei capi in entrata e in uscita distinto per ciascuna stalla	Al termine di ogni ciclo di allevamento
Consumo di mangime	Al termine di ogni ciclo di allevamento
Produzione di effluenti zootecnici	Secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R

Parametro	Frequenza di monitoraggio
Modalità di distribuzione degli effluenti zootecnici	Annuale

Tabella 16: Metodi di monitoraggio dell'azoto e fosforo escreti, dell'ammoniaca e delle polveri emesse in atmosfera (le tecniche descritte sono fra loro alternative)

Parametro	Metodo di monitoraggio
Azoto e fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento	BAT 24a: Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali
	BAT 24b: Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo
Emissioni nell'aria di ammoniaca (*)	BAT 25a: Stima mediante il bilancio di massa sulla base delle escrezioni e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento
	BAT 25b: Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente .
	BAT 25c: Stima mediante fattori di emissione
Emissioni di polveri	BAT 27a: Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente
	27b: Stima mediante fattori di emissione
Consumo idrico	BAT 29a: Registrazione mediante contatori. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.
Consumo energetico dell'allevamento	BAT 29b: Registrazione mediante adeguati contatori o fatture
Consumo di carburante per autotrazione dei mezzi agricoli	BAT 29c: Registrazione mediante adeguati contatori o fatture.

Parametro	Metodo di monitoraggio
Numero e peso dei capi in entrata e in uscita distinto per ciascuna stalla	BAT 29d: Registrazione Per la registrazione deve essere adottato il modello esemplificativo riportato in Tabella 17, integrando eventualmente il registro di stalla esistente.
Consumo di mangime	BAT 29e: Registrazione mediante fatture o registri esistenti
Produzione di effluenti zootecnici	Secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R
Modalità di distribuzione degli effluenti zootecnici	Devono essere registrate le tecniche adottate per la distribuzione in campo degli effluenti zootecnici in termini di percentuale di utilizzo di ciascuna tecnica e il numero di volte in cui si è potuto effettuare l'interramento entro le 4 ore, descrivendone sinteticamente i motivi.

Tabella 17: Modello per la registrazione dei capi presenti in allevamento

Stalla	Data di inizio e fine ciclo	Inizio ciclo		Fine ciclo		Capi morti
		Capi accasati	Peso	Capi uscita	Peso	

12. REPORT AMBIENTALE

- Ogni anno, entro il 30 aprile, il gestore deve trasmettere il resoconto (report) delle informazioni ambientali raccolte dai monitoraggi prescritti nel presente provvedimento riferite all'anno precedente e riassunte nella Tabella 14, redatto seguendo le indicazioni riportate nelle linee guida ministeriali sui sistemi di monitoraggio emanate con d.m. ambiente del 31/01/2005.
- Ai fini della pubblicazione del report ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, come richiesto dall'art. 29-decies, comma 2 del d.lgs. 152/06, qualora il gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del report ambientale – denominata “versione pubblicabile” - epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del d.lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:
 - riservatezza industriale, commerciale o personale;

- b. tutela della proprietà intellettuale;
 - c. pubblica sicurezza o difesa nazionale.
3. Nel report ambientale devono essere riportati anche i dati utilizzati e i calcoli o le valutazioni svolte per determinare se l'installazione è soggetta all'obbligo di presentare la dichiarazione EPRTTR per l'anno di riferimento. Tale documento deve essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.

Tabella 18: Contenuto del report ambientale

Descrizione	Note
Risultati del monitoraggio dei dati produttivi e prestazionali specificati nel piano di monitoraggio di Tabella 15	I dati di monitoraggio devono essere brevemente illustrati, evidenziando e motivando eventuali variazioni significative rispetto agli anni passati. Devono essere calcolati e riportati, dove richiesto e dove possibile, i livelli di prestazione e di emissione unitari da confrontare con quelli delle conclusioni sulle BAT e del Bref di settore e con quelli degli anni precedenti, come previsto dal sistema di gestione ambientale.
Verifica dell'assoggettamento alla presentazione della dichiarazione di PRTR	Devono essere allegati i calcoli o le stime effettuate
Eventuali anomalie o incidenti verificatisi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.

13. INIZIO ATTIVITÀ

1. Il gestore deve comunicare preventivamente alla Città metropolitana, all'ARPA e al Comune sede dell'installazione la data di inizio del primo ciclo di allevamento nella nuova porcilaia 3. Le condizioni della presentazione autorizzazione si intendono decorrere da tale data.
1. Il primo report ambientale deve essere presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla comunicazione di cui al punto precedente.

14. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

1. Nelle tabelle seguenti sono riepilogati gli adempimenti previsti in autorizzazione che devono essere comunicati, i termini e i destinatari delle comunicazioni. Sono fatti salvi i termini degli adempimenti stabiliti dalle norme di settore, dai regolamenti, dai canoni e contratti di fornitura delle utenze.
2. Il gestore è tenuto alla presentazione secondo le modalità e termini stabiliti dalla norma, della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni qualora le emissioni superino i valori soglia fissati dallo stesso regolamento.
3. Il gestore deve conservare presso l'installazione tutte le comunicazioni e i dati trasmessi.

Tabella 19: Comunicazioni periodiche

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del report ambientale	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	- ISPRA - Città metropolitana di Torino	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet www.eprtr.it

Tabella 20: Comunicazioni relative a modifiche, anomalie, incidenti, o dismissioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Inizio nuova attività/messa in esercizio nuovi impianti	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Con almeno 10 giorni di anticipo
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto	- Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni dalla variazione

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazioni di modifica	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Con almeno 60 giorni di anticipo
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione o in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	- Città metropolitana - ARPA	Comunicazione preventiva
Comunicazione della data di dismissione degli impianti non più utilizzati.	- Città metropolitana - ARPA	Comunicazione preventiva
Comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Al momento della cessazione definitiva dell'attività
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-oc-ties del D.lgs. 152/06	- Modalità specificate nella modulistica - predisposta	Entro 10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione